



# COMUNE DI BARDONECCHIA

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

### OGGETTO:

**PIANO PARTICOLAREGGIATO U.U.I. N. 20 DI P.R.G.C. - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 56/77 E CONTESTUALE DELIMITAZIONE DEL COMPARTO DI INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L. 1150/42 E DELL'ART. 46 DELLA L.R. 56/77.**

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	PRESENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	PRESENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	PRESENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	D'ORMEA Sergio	Consigliere	PRESENTE
9.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	PRESENTE
10.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
11.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	PRESENTE
12.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	PRESENTE
			Totale Presenti: 13
			Totale Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco, Prof. BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 13 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra in aula il Consigliere Renato Brino: Presenti n. 13.

Il Segretario Comunale richiama prioritariamente gli artt. 78 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 28 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 23.02.2000, che prevedono per gli amministratori degli Enti Locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti gli interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado; Ricorda che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado;

Nessun Consigliere si allontana dall'aula. Presenti n. 13

L'Assessore all'Urbanistica Bortoluzzi illustra il punto in oggetto e le controdeduzioni e le osservazioni pervenute.

Dopo la relazione dell'Assessore Bortoluzzi, il Sindaco apre la discussione sull'argomento così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale):

**Consigliere Guiffre:** richiama l'impegno che era stato assunto con la deliberazione di adozione del Piano Particolareggiato, con cui si demandava alla Giunta Comunale il monitoraggio attinente alla realizzazione dell'edilizia convenzionata verificandone l'attuazione allo scadere di ogni triennio e riferendone al Consiglio comunale, e chiede che venga riportato anche nel dispositivo della proposta di approvazione in oggetto.

Ricorda l'impegno dell'Ing. Cecchini per la redazione del Piano Particolareggiato, il cui interesse pubblico è il completamento di via Pietro Micca. Si dichiara tuttavia non d'accordo sulla delimitazione del comparto come da osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che in questa fase si propone di accogliere. Evidenzia che ciò comporterà per il Comune la necessità di attivare le procedure espropriative e, pur capendo l'esigenza tecnica dell'Ufficio Tecnico comunale, ritiene tale soluzione una forzatura in quanto costringerà i piccoli proprietari ad accettare le condizioni dei proprietari che hanno maggiore disponibilità di terreno.

**Consigliere Di Pascale:** richiama quanto detto dal Consigliere Pelle nella precedente proposta deliberativa e sottolinea l'importanza dell'informazione preventiva. Come già evidenziato dal Consigliere Guiffre il proprietario che ha il 75% della disponibilità dei terreni chiederà al Comune di procedere con l'esproprio dei terreni con i restanti "piccoli" proprietari. Riconosce che d'altra parte, questa procedura agevola il Comune nel raggiungimento della finalità di pubblico interesse. Per tali motivazioni annuncia l'astensione, ricordando il voto contrario del Sindaco sulla proposta deliberativa di adozione.

**Sindaco:** evidenzia che è doveroso concludere un procedimento anche se non condiviso nella fase iniziale.

**Consigliere D'Ormea:** chiede un chiarimento tecnico in merito al restringimento della viabilità.

**Assessore Bortoluzzi:** specifica che il restringimento si riferisce all'attuale parte esistente e non alla strada in progetto.

Ultimata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011, è stato approvato il Progetto Preliminare per la realizzazione della strada di completamento di via Pietro Micca dando atto dell'apposizione/reiterazione dei vincoli ai sensi del D.P.R. 327/2001 e sono state approvate le modifiche non costituenti variante, ai sensi del comma 8 art. 17 della L.R. 56/77, sia al tracciato stradale sia al P.R.G.C. per quanto attiene all'U.U.I. n. 20;
- sono stati preliminarmente avviati i procedimenti di pre-informazione ex art. 11 del D.P.R. 327/2001 sia per quanto attiene le aree interne al perimetro dell'U.U.I. n. 20 sia per quanto attiene gli immobili interessati dal progetto della strada succitata, e che a seguito della pubblicazione degli avvisi in data 15.11.2010 non sono pervenute nei termini concessi osservazioni in forma scritta;

Dato atto che le modifiche non costituenti variante approvate ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 sono state approvate al fine di ridefinire alcuni aspetti di natura urbanistica fra cui:

- I. La computazione informatica delle superfici territoriali effettuata su base catastale e la relativa correzione rispetto le metrature definite con sistema manuale nell'ambito della stesura del P.R.G.C., comportante le conseguenti correzioni degli indici di edificabilità territoriale a parità di cubatura massima prevista dal Piano;
- II. La modifica nel tracciamento della strada a completamento della via P. Micca e relativo parcheggio ad uso pubblico, per la quale si è proceduto ad un rilievo topografico e ricognizione puntuale, al fine di adattare l'infrastruttura all'effettivo stato dei luoghi, mitigandone gli impatti geotecnici e paesaggistici;
- III. Le correzioni da apportare alla cartografia di PRGC determinatesi necessarie a seguito della modifica del tracciato stradale di cui al punto precedente ed a seguito di una verifica puntuale delle perimetrazioni di Piano Regolatore sul foglio catastale rispetto alle cartografie derivate da processi di informatizzazione delle cartografie di Piano Regolatore sulle basi catastali mosaicate;
- IV. Alcune correzioni alle NtA di PRGC ed in particolare all'art. 19, finalizzate a specificare la possibilità di monetizzazione, come peraltro dettagliatamente previsto nel Regolamento Comunale in materia di Cessione delle aree per standard urbanistici approvato con D.C.C. n. 23 del 7.06.2010, ed a ottimizzare la distribuzione delle medesime all'interno delle unità di intervento;
- V. Le correzioni all'art. 20 delle NtA di PRGC finalizzate a prevedere la realizzazione di Edilizia Economico Popolare sull'unità n. 20 ed a correggere il dato relativo all'unità n. 17 conseguentemente alla variazione apportata con D.C.C. n. 46/2000.

Richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2011 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della L.R. n. 56/77, il *Piano Particolareggiato dell'U.U.I. n. 20 di P.R.G.C.*;

Dato atto che:

- la delibera di adozione e gli elaborati allegati sono stati depositati presso la Segreteria comunale dal 8.03.2011 al 7.04.2011 e pubblicati all'Albo Pretorio per 60 giorni dal 8.03.2011 come da avviso registrato al n. 320/2011;
- entro i termini concessi a seguito della pubblicazione sono pervenute le seguenti n. 3 osservazioni:
  - Osservazione n. 1 – presentata da Alpen Costruzioni s.r.l., C.so Cosenza 35/a, 10137 Torino, registrata al prot. 6119 del 4.05.2011;
  - Osservazione n. 2 – presentata da Progress Italia s.r.l., Via Principi d'Acaja 10, 10143 Torino, registrata al prot. 6120 del 4.05.2011;
  - Osservazione n. 3 – presentata dall'Ufficio Tecnico Edilizia - Urbanistica, registrata al prot. 6257 del 5.05.2011;

Data lettura delle succitate osservazioni così sintetizzabili:

**Osservazione n. 1** – Alpen Costruzioni: l'osservante richiede di correggere i confini proposti del Piano Particolareggiato richiedendo il reinserimento nei medesimi dell'intera superficie catastale per quanto attiene alla particella F. 12 mapp. n. 1359 e come da C.D.U. rilasciato in data 3.08.1995 al prot. 7363 per quanto attiene al mapp. 1357;

**Osservazione n. 2** – Progress Italia s.r.l.: tale osservazione è stata presentata con riferimento all'avvio del procedimento ex art. 11 del DPR 327/2001. Essendo pervenuta in ritardo rispetto i termini concessi con l'avviso del 15.11.2010 bensì entro i termini per quanto attiene al Piano Particolareggiato, viene comunque presa in considerazione come osservazione al Piano. Non risultano tuttavia alcune osservazioni riguardanti modifiche o correzioni, rilevando la non pertinenzialità dei contenuti al fine di eventuale controdeduzione;

**Osservazione n. 3** – Ufficio Tecnico Edilizia - Urbanistica: tale osservazione intende proporre all'organo competente la possibilità di individuare, nell'ambito dell'atto di approvazione finale, apposito comparto di edificazione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 56/77 riguardante l'intero perimetro del Piano, prevedendo nello schema di convenzione l'inserimento di formule di garanzia a favore dell'A.C. e nei confronti degli aventi titolo per quanto attiene al rimborso delle eventuali spese da sostenere per quanto attiene le procedure espropriative;

Considerato di proporre le seguenti **controdeduzioni** ai sensi dell'art. 40 comma 2 della L.R. 56/77:

**Osservazione n. 1** – Alpen Costruzioni: si rileva, come dianzi richiamato, che fra le motivazioni comportanti la definizione delle modifiche ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 sulla strada e sull'unità di intervento n. 20 si inseriscono quelle elencate ai precedenti punti I, II e III ed in particolare gli approfondimenti progettuali comportanti correzioni, rispetto il Piano previgente, al tracciato stradale nonché al perimetro dell'intera unità di intervento n. 20. Tali modifiche hanno conseguentemente coinvolto le particelle citate dall'osservante, essendo interessate dal confine dell'U.U.I. n. 20. Le differenze segnalate dall'osservante con riferimento ai Certificati di Destinazione Urbanistica a suo tempo rilasciati sono giustificate da tali modifiche progettuali e dalla sovrapposizione su catastale dei confini dell'unità. L'osservazione, pertanto, non viene accolta.

**Osservazione n. 2** – Progress Italia s.r.l.: Si dà atto che l'osservazione non risulta essere pertinente.

**Osservazione n. 3** – Ufficio Tecnico Edilizia - Urbanistica: analizzando le motivazioni alla base dell'osservazione e l'impostazione progettuale del piano per quanto concerne in particolare l'ipotesi planovolumetrica sulle autorimesse interraste private nonché la definizione delle opere di urbanizzazione previste, fra cui la strada di completamento di via P. Micca, si ritiene condivisibile prevedere forme tecnico amministrative incentivanti l'aggregazione dei soggetti attuatori, quali la definizione di comparti di intervento ex art. 46 della L.R. 56/77, anche al fine di definire un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati per l'attuazione del Piano. L'osservazione, pertanto, viene accolta, ritenendo opportuno definire sul perimetro dell'intera U.U.I. n. 20 un unico comparto di edificazione ex art. 46 della L.R. 56/77, apportando l'aggiunta del seguente articolo allo schema di convenzione edilizio - urbanistica:

**“Art. 2 bis Obblighi del Consorzio Comparto nell'edificazione e nei procedimenti espropriativi**

1. In relazione al combinato disposto dell'art. 23 della L. 1150/42, dell'art. 46 della L.R. 56/77 e del D.P.R. 327/2001, il Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ formatosi fra i soggetti attuatori ai sensi di legge e della delibera di C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, con atto rep \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, proprietari degli immobili citati in premessa, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo:

a) A mettere a disposizione del Comune di Bardonecchia i fondi e l'assistenza tecnica necessari ad attivare e concludere le procedure espropriative ed al pagamento delle indennità di esproprio nei confronti delle ditte espropriate, per quanto attiene agli immobili che non risultano nella disponibilità dei consorziati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano;

b) Ad individuare le figure professionali di comprovata esperienza e di supporto ed assistenza nei confronti dell'Autorità Espropriante nelle procedure di cui al punto a, previa accettazione formale da parte del Comune di Bardonecchia, redigendo le bozze degli atti, complete delle informazioni e dati riguardanti gli immobili e le ditte interessati, la cui formale emanazione compete all'Autorità Espropriante ai sensi del DPR 327/2001, compresi i piani particellari, nonché elaborare gli atti di competenza del promotore/beneficiario ai sensi del DPR 327/2001;

c) Sollevare il Comune di Bardonecchia da qualunque responsabilità derivante da errori od omissioni nella predisposizione degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai tecnici individuati ai sensi dei punti sopra riportati;

d) Acquisire e/o far acquisire gli immobili oggetto della procedura di esproprio in via bonaria nei casi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i rimborsi e le coperture delle spese di cui ai punti a e b succitati.

e) Procedere alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano e come appresso indicate, nel rispetto dei procedimenti di cui alla presente convenzione, in rappresentanza, in nome e per conto dei soggetti attuatori.

2. A garanzia delle obbligazioni patrimoniali di cui al presente articolo viene rilasciata dal Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ a favore del Comune di Bardonecchia la cauzione, determinata in via preliminare in € \_\_\_\_\_,00 – restando inteso che l'eventuale conguaglio, conseguente alla determinazione del valore degli immobili da parte della Commissione Espropri per la Provincia di Torino e delle spese e somme, nessuna esclusa, per il perfezionamento degli atti, sarà comunque a carico del Consorzio che si impegna ad integrare l'importo garantito sulla base delle determinazioni succitate a semplice richiesta del Comune.

Il Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ autorizza il Comune di Bardonecchia a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, dichiarandola escutibile a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento, con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, non trovando applicazione l'art. 1944 secondo comma del C.C.

Dell'adempimento degli obblighi tutti di cui ai precedenti commi è convenuto che sia responsabile il solo Consorzio Comparto \_\_\_\_\_.

Non appena ultimata la procedura di occupazione, le aree oggetto della procedura medesima saranno immesse nella disponibilità del Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ -- e, per esso, dei soggetti attuatori”;

Dato atto che, a seguito di invio del progetto di Piano Particolareggiato al Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con le note regionali prot.19494/DB0814 del 19.05.2011(prot. comunale n. 7509 del 31.05.2011) e prot. 0028559/DB0800 del 4.08.2011 (prot. comunale n. 10958 del 05.08.2011), il competente servizio regionale ha espresso valutazione positiva in linea di massima sul progetto demandando al Consiglio Comunale l'ulteriore corso della pratica urbanistica;

Considerata inoltre la nota del Soprintendente ai beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del 12.07.2011 prot. 162011/34-10-01/71-10, pervenuta per conoscenza a questo Comune in data 20.07.2011, a seguito della quale, in data 11.08.2011 (prot. 11178), sono state presentate le integrazioni richieste consistenti in una integrazione alla relazione Paesaggistica a suo tempo trasmessa, considerando in ogni caso il parere favorevole espresso dal servizio regionale competente;

Visto pertanto il *Progetto Definitivo relativo al Piano Particolareggiato dell'U.U.I. n. 20 di P.R.G.C.*, contenente i seguenti elaborati:

- Elaborato 1: Relazione illustrativa, Norme specifiche di Attuazione, Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale
- Elaborato 2: Documentazione urbanistica, geografica e catastale
- Elaborato 3: Progetto urbanistico
- Elaborato 4: Opere di Urbanizzazione
- Elaborato 5: Ipotesi di assetto costruito, esemplificazione planovolumetrica
- Elaborato 6: Relazione Paesaggistica con allegata documentazione integrativa datata 8.08.2011
- Schema di convenzione per il Permesso di costruire
- Schema di convenzione per l'edilizia convenzionata
- Elaborato A: elenco ditte da espropriare
- Relazione geologico - tecnica: "Indagini geologiche, geognostiche e sismiche sull'area dell'U.I. n. 20 in applicazione delle recenti normative sismiche (dott. Zanella E. novembre 2007)"

Considerato che l'elenco di cui all'elaborato A sarà eventualmente rivisto ed integrato sulla base dei procedimenti ex art. 46 della L.R. 56/77 ed ex art. 23 della L. 1150/42;

Rilevato che è stato acquisito il parere in linea tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000;

Considerato che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

Vista la L.R. 56/77;

Visto il PRGC approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05/03/1985 e s.m.i.;

Visto il Piano Particolareggiato delle zone B del Capoluogo, approvato con D.G.R. n°138-26491 del 01.07.1983 e s.m.i.;

Visto il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24.05.01;

Visto il Piano di Zonazione Acustica approvato con D.C.C. n. 15 del 8.04.2004;

Visto il Progetto definitivo di variante di adeguamento del P.R.G.C. vigente al PAI ed alla classificazione sismica del territorio, approvato con D.C.C. n. 46 del 15.11.2010 ai sensi dell'art. 18 delle NtA del PAI ed ai sensi della DGR n. 61 -1017 del 17.11.2003 e circ. 1/DOP del 27.04.2004;

Vista la DGR n. 12-8931 del 9.06.2008 "Norme in materia ambientale"

Con votazione palese unanime per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti n. 13

Astenuti n. 3 (Di Pascale – Pelle – Guiffre)

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

### DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Di dare atto che entro i termini concessi a seguito della pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2011 di adozione del *Piano Particolareggiato dell'U.U.I. n. 20 di P.R.G.C.*, sono pervenute le seguenti osservazioni (allegate in copia alla presente):
  - Osservazione n. 1 – presentata da Alpen Costruzioni s.r.l., C.so Cosenza 35/a, 10137 Torino, registrata al prot. 6119 del 4.05.2011;
  - Osservazione n. 2 – presentata da Progress Italia s.r.l., Via Principi d'Acaja 10, 10143 Torino, registrata al prot. 6120 del 4.05.2011;
  - Osservazione n. 3 – presentata dall'Ufficio Tecnico Edilizia - Urbanistica, registrata al prot. 6257 del 5.05.2011.
  
- 2) Di controdedurre alle osservazioni presentate come di seguito riportato:
  - Osservazione n. 1** – Alpen Costruzioni: si rileva, come dianzi richiamato, che fra le motivazioni comportanti la definizione delle modifiche ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 sulla strada e sull'unità di intervento n. 20, approvate con D.C.C. n. 2 del 21.02.2011, si inseriscono quelle elencate ai precedenti punti I, II e III in premessa, ed in particolare gli approfondimenti progettuali comportanti correzioni, rispetto il Piano previgente, al tracciato stradale nonché al perimetro dell'intera unità di intervento n. 20. Tali modifiche hanno conseguentemente coinvolto le particelle citate dall'osservante, essendo interessate dal confine dell'U.U.I. n. 20. Le differenze segnalate dall'osservante con riferimento ai

Certificati di Destinazione Urbanistica a suo tempo rilasciati sono giustificate da tali modifiche progettuali e dalla sovrapposizione su catastale dei confini dell'unità. L'osservazione, pertanto, non viene accolta.

**-Osservazione n. 2** – Progress Italia s.r.l.: Si dà atto che l'osservazione non risulta essere pertinente per quanto attiene ad eventuale controdeduzione.

**-Osservazione n. 3** – Ufficio Tecnico Edilizia - Urbanistica: analizzando le motivazioni alla base dell'osservazione e l'impostazione progettuale del piano per quanto concerne in particolare l'ipotesi planovolumetrica sulle autorimesse interrate private nonché la definizione delle opere di urbanizzazione previste, fra cui la strada di completamento di via P. Micca, si ritiene condivisibile prevedere forme tecnico amministrative incentivanti l'aggregazione dei soggetti attuatori quali la definizione di comparti di intervento ex art. 46 della L.R. 56/77, anche al fine di definire un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati per l'attuazione del Piano. L'osservazione, pertanto, viene accolta.

- 3) Di delimitare, ai sensi e per gli effetti del punto precedente ed ex art. 46 comma 1 della L.R. 56/77 ed art. 23 della L. 1150/42, il comparto d'intervento dell'unità urbana n. 20 di P.R.G.C., definito sulla base del perimetro dell'intera unità, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati, nonché di integrare lo schema di convenzione edilizio - urbanistica con il seguente articolo:

***"Art. 2 bis Obblighi del Consorzio Comparto nell'edificazione e nei procedimenti espropriativi***

1. In relazione al combinato disposto dell'art. 23 della L. 1150/42, dell'art. 46 della L.R. 56/77 e del D.P.R. 327/2001, il Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ formatosi fra i soggetti attuatori ai sensi di legge e della delibera di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, con atto rep \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, proprietari degli immobili citati in premessa, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo:

a) A mettere a disposizione del Comune di Bardonecchia i fondi e l'assistenza tecnica necessari ad attivare e concludere le procedure espropriative ed al pagamento delle indennità di esproprio nei confronti delle ditte espropriate, per quanto attiene agli immobili che non risultano nella disponibilità dei consorziati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano;

b) Ad individuare le figure professionali di comprovata esperienza e di supporto ed assistenza nei confronti dell'Autorità Espropriante nelle procedure di cui al punto a, previa accettazione formale da parte del Comune di Bardonecchia, redigendo le bozze degli atti, complete delle informazioni e dati riguardanti gli immobili e le ditte interessati, la cui formale emanazione compete all'Autorità Espropriante ai sensi del DPR 327/2001, compresi i piani particellari, nonché elaborare gli atti di competenza del promotore/beneficiario ai sensi del DPR 327/2001;

c) Sollevare il Comune di Bardonecchia da qualunque responsabilità derivante da errori od omissioni nella predisposizione degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai tecnici individuati ai sensi dei punti sopra riportati;

d) Acquisire e/o far acquisire gli immobili oggetto della procedura di esproprio in via bonaria nei casi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i rimborsi e le coperture delle spese di cui ai punti a e b succitati.

e) Procedere alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano e come appresso indicate, nel rispetto dei procedimenti di cui alla presente convenzione, in rappresentanza, in nome e per conto dei soggetti attuatori.

2. A garanzia delle obbligazioni patrimoniali di cui al presente articolo viene rilasciata dal Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ a favore del Comune di Bardonecchia la cauzione, determinata in via preliminare in € \_\_\_\_\_,00 – restando inteso che l'eventuale conguaglio, conseguente alla determinazione del valore degli immobili da parte della Commissione Espropri per la Provincia di Torino e delle spese e somme, nessuna esclusa, per il perfezionamento degli atti, sarà comunque a carico del Consorzio che si impegna ad integrare l'importo garantito sulla base delle determinazioni succitate a semplice richiesta del Comune.

Il Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ autorizza il Comune di Bardonecchia a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, dichiarandola escutibile a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento, con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, non trovando applicazione l'art. 1944 secondo comma del C.C.

Dell'adempimento degli obblighi tutti di cui ai precedenti commi è convenuto che sia responsabile il solo Consorzio Comparto \_\_\_\_\_.

Non appena ultimata la procedura di occupazione, le aree oggetto della procedura medesima saranno immesse nella disponibilità del Consorzio Comparto \_\_\_\_\_ -- e, per esso, dei soggetti attuatori".

- 4) Di richiamare integralmente la nota regionale prot. 0028559/DB0800 del 4.08.2011 (prot. comunale n. 10958 del 05.08.2011), nella quale il competente servizio ha espresso valutazione positiva in linea di massima sul progetto demandando, al Consiglio Comunale l'ulteriore corso della pratica urbanistica.
- 5) Di approvare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m. e i., il *Progetto di Piano Particolareggiato dell'U.U.I. n. 20 di P.R.G.C.*, costituito dai seguenti elaborati:
  - Elaborato 1: Relazione illustrativa, Norme specifiche di Attuazione, Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale
  - Elaborato 2: Documentazione urbanistica, geografica e catastale
  - Elaborato 3: Progetto urbanistico
  - Elaborato 4: Opere di Urbanizzazione
  - Elaborato 5: Ipotesi di assetto costruito, esemplificazione planovolumetrica
  - Elaborato 6: Relazione Paesaggistica con allegata documentazione integrativa datata 8.08.2011
  - Schema di convenzione per il Permesso di costruire
  - Schema di convenzione per l'edilizia convenzionata
  - Elaborato A: elenco ditte da espropriare
  - Relazione geologico - tecnica: "Indagini geologiche, geognostiche e sismiche sull'area dell'U.I. n. 20 in applicazione delle recenti normative sismiche (dott. Zanella E. novembre 2007)".
- 6) Dare atto della pubblica utilità del Piano, definendone i seguenti termini di efficacia:
  - termine di validità per l'attuazione del Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 16 della L. 1150/1942 e dell'art. 38 della L.R. 56/77: 10 anni dalla data di esecutività della presente deliberazione;
  - termine, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, per l'emissione dei decreti espropriativi finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed ex art. 23 della L. 1150/42 ed art. 46 della L.R. 56/77: entro i termini di validità per l'attuazione del Piano Particolareggiato.
- 7) Dare atto che l'elenco di cui all'elaborato A sarà eventualmente rivisto ed integrato sulla base dei procedimenti ex art. 46 della L.R. 56/77 ed ex art. 23 della L. 1150/42.
- 8) Di dare atto che l'approvazione del presente Strumento Urbanistico Attuativo, non costituendo variante al P.R.G.C., ai sensi della DGR n. 12-8931 del 9.06.2008, non comporta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
- 9) Di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica l'espletamento delle procedure previste all'art. 40 della L.R. 56/77.
- 10) Di richiamare e confermare il disposto di cui al punto 4 del dispositivo della deliberazione consiliare di adozione del Piano Particolareggiato, n. 3 in data 21/02/2011, con cui si demanda alla Giunta Comunale il monitoraggio attinente alla realizzazione dell'edilizia convenzionata verificandone l'attuazione allo scadere di ogni triennio e riferendone al Consiglio comunale;



- 11) Di dare atto di aver acquisito il parere in linea tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000, inserito solo nell'originale del presente atto.
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: Con votazione palese unanime per alzata di mano che dà il seguente risultato
- Presenti n. 13
  - Astenuti n. 3 (Di Pascale – Pelle – Guiffre)
  - Votanti n. 10
  - Voti favorevoli n. 10
  - Voti contrari n. 0



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO



## PARERI

**Oggetto:**

**PIANO PARTICOLAREGGIATO U.U.I. N. 20 DI P.R.G.C. - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 56/77 E CONTESTUALE DELIMITAZIONE DEL COMPARTO DI INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L. 1150/42 E DELL'ART. 46 DELLA L.R. 56/77.**

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il parere di cui al seguente prospetto:

<p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b></p>	<p>In ordine alla regolarità tecnica:</p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>Bardonecchia,</p> <p>RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Francesco CECCHINI</p>  
---	--

<p>Allegato alla deliberazione n. <u>40</u> del <u>19.9.2011</u></p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marcela DI MAURO</p>  
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Prof. Roberto BORGIS

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. ssa Marcella DI MAURO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Bardonecchia nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia, il 05 OTTOBRE 2011

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Bardonecchia nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 05 OTTOBRE 2011 al \_\_\_\_\_

Bardonecchia, il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

ed è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Bardonecchia, il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bardonecchia, il 05 OTTOBRE 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE